

«GESTIONE SEPARATA» INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELL'ANNO 2021

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla «Gestione separata» INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/95), l'aliquota contributiva e di computo è pari, dall'anno 2018, al 33 % (art. 2, comma 57, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE 15 e 14 del 2012).

Da luglio 2017, inoltre, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 % per i soggetti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti in via esclusiva alla «Gestione separata» (privi pertanto di un'altra copertura previdenziale obbligatoria);
- 2) non essere pensionati, né possessori di partita IVA;
- 3) essere titolari di reddito derivante (alternativamente) da:
 - uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - **tutte le collaborazioni coordinate e continuative**, incluse quelle occasionali;
 - dottorato di ricerca, assegno/borsa di studio (art. 7 legge n. 81/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2017).

Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria è confermata l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 %, istituita (dall'art. 59, comma 16, legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio INPS 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla «Gestione separata» e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati:

- l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, legge n. 247/2007) è stabilita (dall'anno 2017) in misura pari al 25 % (art. 1, comma 165, legge n. 232/2016);
- l'art. 1, comma 398, della **legge 30/12/20, n. 178** ha disposto un aumento dell'aliquota pari a 0,26% per l'anno 2021 e a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 386, che ha previsto l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'«*indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*» (cosiddetto ISCRO).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l'anno in corso è confermata l'aliquota al 24 % (CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2020).

Di conseguenza, le aliquote dovute per la contribuzione alla «Gestione separata» per il 2021 sono complessivamente fissate come segue (circolare INPS 5/2/2021, n. 12):

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (*)	34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si precisa che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico;
- per i professionisti iscritti alla «Gestione separata», l'onere contributivo è tutto a loro carico e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2020: 24 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 % (oppure 34,23 % = 33,72+0,51) per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria.

Massimale annuale di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla «Gestione separata» fino al raggiungimento del massimale che, per il 2021, è di € 103.055,00 (art. 2, comma 18, legge n. 335/95).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari, per l'anno 2021, a € 15.953,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 % avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo pari a:

- 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72
€ 15.953,00	25,98%	€ 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

(*) **La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi gli amministrazioni e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015, pagine 51-52). Ai fini del suo riconoscimento tali lavoratori:

- non devono essere pensionati;
- devono essere privi di partita IVA;
- devono essere disoccupati involontariamente; l'accesso alla DIS-COLL va quindi escluso in caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015);
- devono risultare disoccupati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, avendo cioè sottoscritto, presso il competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa;
- devono avere versato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno solare precedente quello in cui è cessato il rapporto di collaborazione e la cessazione dello stesso;

- nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione devono aver versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di durata pari, almeno, a un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari o superiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Dall'1 luglio 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, la DIS-COLL è riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2017).